

REGOLAMENTO SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

ART. 1 - ASSISTITI

I sussidi alla famiglia di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei figli del Socio minori di 14 anni regolarmente iscritti alla **Bisalta Vita**, in seguito per brevità denominata *Mutua*.

ART. 2 – SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

La *Mutua*, in attuazione delle proprie finalità statutarie e in conformità a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce i seguenti sussidi al fine di sostenere la famiglia dell'Associato:

N° Sussidio	Tipologia di Sussidio	Beneficiari	Importo una tantum
1	Sussidio per la nascita di un figlio destinato all'acquisto di materiali e beni per la prima infanzia	Soci	100,00 € per figlio
2	Sussidio per iscrizione del figlio al primo anno dell'Asilo Nido	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
3	Sussidio per iscrizione del figlio al primo anno della Scuola dell'Infanzia	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
4	Sussidio per acquisto materiale didattico al figlio iscritto alla classe prima della Scuola Primaria	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
5	Sussidio per acquisto materiale didattico al figlio iscritto alla classe prima della Scuola Secondaria di I grado	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
6	Sussidio classe prima della Scuola Secondaria di II grado	Soci under 30 o figli di Soci under 18	100,00 € per figlio

I sussidi di cui ai punti 1, 4, e 5, sono dovuti solo nel caso in cui l'acquisto sia effettuato presso esercente convenzionato con la *Mutua*. Nel caso in cui si utilizzino soggetti non convenzionati i sussidi non saranno dovuti.

I sussidi innanzi riportati sono erogati per anno e per nucleo familiare, dove per nucleo familiare si intende il Socio, il coniuge del Socio (eventualmente anch'esso Socio della *Mutua*) ed i figli del Socio di età minore di 14 anni, anche se non conviventi.

Per beneficiare dei sussidi alla famiglia, il Socio deve obbligatoriamente presentare domanda di sussidio allegando le documentazioni di spesa previste per ogni singolo sussidio e il nome e cognome del figlio per il quale il sussidio è richiesto.

I sussidi alla famiglia sono dovuti solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI ESERCENTE CONVENZIONATO

Per "esercente convenzionato" si intendono tutti i Soci, Clienti e potenziali Clienti della Banca di Credito Cooperativo Socio Sostenitore della *Mutua*, titolari di aziende esercenti attività di commercio al minuto e all'ingrosso, artigiani, operatori del settore primario e terziario che hanno sottoscritto apposita convenzione con la *Mutua*.

Con l'accordo stipulato tra "esercente convenzionato" e *Mutua*, il Socio della *Mutua* beneficia di un trattamento di favore negli acquisti e nei servizi erogati dalle aziende convenzionate, oltre a poter richiedere l'eventuale liquidazione per i sussidi indicati nell'art. 2 del presente regolamento.

ART. 4 – LIMITI AI SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

I sussidi indicati al precedente art. 2 sono erogati fino all'occorrenza massima della spesa sostenuta e dimostrata da apposito documento fiscale.

I sussidi indicati al precedente art. 2 potranno essere richiesti per i figli dei Soci iscritti per il primo anno di attività della *Mutua* ovvero per l'Anno Scolastico 2023/24.

I sussidi alla famiglia, inoltre, non sono dovuti se dipendenti dalla presentazione di domanda di sussidio da più di un Socio facente parte lo stesso nucleo familiare per i medesimi beneficiari.

ART. 5 - CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

L'erogazione dei sussidi previsti dal presente regolamento avviene dietro presentazione della relativa domanda di sussidio alla *Mutua*.

La domanda di sussidio deve essere redatta in conformità ai modelli predisposti dalla *Mutua* e firmata dal beneficiario indicando il numero del conto corrente bancario per l'accredito. La presentazione del modulo, da parte di persona delegata, deve essere accompagnata da un documento di identità del socio beneficiario del rimborso.

La richiesta di sussidio per nascita di un figlio/a destinato all'acquisto di materiali e beni per la prima infanzia, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto di materiali e beni per il neonato. Se non presente la categoria merceologica in documentazione fiscale sarà necessaria una dichiarazione da parte dell'esercente comprovante il dettaglio dell'acquisto*
- ✓ *certificato di nascita o certificato di stato di famiglia o equivalente*

La richiesta di sussidio per figlio/a iscritto/a per la prima volta all'Asilo Nido dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *documento rilasciato dall'Asilo Nido indicante la quietanza di pagamento relativa all'iscrizione del bambino/a figlio/a del Socio della Mutua al primo anno.*

La richiesta di sussidio per figlio/a iscritto/a per la prima volta alla Scuola dell'Infanzia dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *documento rilasciato dalla Scuola dell'Infanzia indicante la quietanza di pagamento relativa all'iscrizione del bambino/a figlio/a del Socio della Mutua al primo anno.*

La richiesta di sussidio per acquisto materiale didattico per il figlio/a iscritto/a per la prima volta alla classe prima della Scuola Elementare, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto del materiale di cartoleria.. Se non presente la categoria merceologica in documentazione fiscale sarà necessaria una dichiarazione da parte dell'esercente comprovante il dettaglio dell'acquisto*

La richiesta di sussidio per acquisto materiale didattico per il figlio/a iscritto/a per la prima volta alla classe prima della Scuola Media Inferiore, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto del materiale di cartoleria. Se non presente la categoria merceologica in documentazione fiscale sarà necessaria una dichiarazione da parte dell'esercente comprovante il dettaglio dell'acquisto*

La richiesta di sussidio per l'iscrizione alla classe prima della Scuola Superiore di II grado dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *presentazione di un documento di iscrizione all'Istituto scolastico.*

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla Mutua e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei legittimi eredi con indicazione delle modalità di rimborso.

ART. 6 – SUSSIDI PER ATTIVITÀ SPORTIVA O CULTURALE EXTRASCOLASTICA – NOZIONE GENERALE

Sono istituiti i sussidi per attività sportive e culturali, rivolti ai figli/e dei Soci di età minori di 18 anni.

I sussidi si devono intendere come erogazione una tantum per ogni anno di appartenenza alla *Mutua* (dodici mesi), pari a € 50,00 per figlio/a di Socio, indipendentemente dal numero di Soci appartenenti allo stesso nucleo.

I due sussidi si devono intendere come alternativi l'un l'altro; il massimale per ogni figlio/a di Socio è pertanto pari a € 50,00 all'anno.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 7 – CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEL SUSSIDIO SPORTIVO

I sussidi per attività sportiva saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- presentazione di un documento di iscrizione ad associazione sportiva per l'anno sociale in corso. E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente, o alla stessa associazione. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;
- registrazione del figlio minore di 18 anni nel Gestionale della Mutua.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 8 – CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEL SUSSIDIO CULTURALE

I sussidi per attività culturale saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- presentazione di un documento di iscrizione a corsi di musica, studio esterno all'attività scolastica ordinaria, approfondimento culturale, a pagamento o meno, di durata almeno trimestrale. E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente, o alla stessa associazione. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;
- registrazione del figlio minore di 18 anni nel Gestionale della Mutua.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 9 - DECORRENZA DELLE GARANZIE - TERMINI DI ASPETTATIVA

I sussidi di cui al presente regolamento decorrono dal giorno successivo all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

Per il primo anno di attività della *Mutua* i sussidi alla famiglia decorreranno dal giorno successivo all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

Negli anni successivi al primo, l'erogazione dei sussidi alla famiglia non ha luogo se il contributo associativo non è stato regolarmente pagato alla scadenza annuale. In caso di morosità il diritto ai sussidi alla famiglia cessa e si ripristina alle ore 24:00 del **90esimo** giorno successivo al pagamento delle quote arretrate.

Per ottenere il rimborso occorrerà aderire alla Mutua almeno nello stesso anno afferente l'evento (iscrizione scolastica/nascita)

ART. 10 – DURATA DELLA COPERTURA

L'assistenza erogata dalla *Mutua* attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata annuale e scade alle ore 24:00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socio.

ART. 11 - GESTIONE MUTUALISTICA

Alla fine di ogni anno sociale, in base alle risultanze di bilancio e all'andamento complessivo delle erogazioni per sussidi alla famiglia il Consiglio di Amministrazione della *Mutua* apporrà variazioni alle condizioni previste nel presente Regolamento. Le variazioni possono riguardare sia l'importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati. Dette variazioni saranno attuate con l'inizio dell'esercizio successivo. La comunicazione delle predette variazioni avviene entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno.

ART. 12 - DISPOSIZIONI ESECUTIVE

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della *Mutua* e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla *Mutua*, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Regolamento in vigore dal 13/04/2023

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13/04/2023

Oggetto a revisione e parzialmente modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 04/09/2024